

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1083 del 25/02/2026
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 ĩ AZIENDA AGRICOLA RONTANA DI GUALBERTO RICCI CURBASTRO (PODERE DELLA MORA) ĩ AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI UVA E VINO, SITO IN COMUNE DI BRISIGHELLA, VIA CAVINA N. 13 .
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1135 del 25/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno venticinque FEBBRAIO 2026 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **AZIENDA AGRICOLA RONTANA DI GUALBERTO RICCI CURBASTRO (PODERE DELLA MORA) – AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI UVA E VINO, SITO IN COMUNE DI BRISIGHELLA, VIA CAVINA N. 13 .**

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 19/11/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG 206125/2025 del 20/11/2025 (Sinadoc n. 36968/2025) dall'**AZIENDA AGRICOLA RONTANA DI GUALBERTO RICCI CURBASTRO** (PIVA 03856670983), avente sede legale in comune di Erbusco (BS), via Castello n.21, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di **produzione di uva e vino** svolta in comune di Brisighella, via Cavina n. 13, sostitutiva del seguente titolo abilitativo settoriale:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, emerge quanto segue:

- l'Azienda Agricola svolge attività di produzione di uva e vino;
- l'Azienda Agricola ha presentato al SUAP territorialmente competente in data 19/11/2025, acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna con PG 206125/2025 del 20/11/2025, istanza per il rilascio dell'AUA comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale.
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di integrare la documentazione presentata, come comunicato al SUAP con nota PG 214566/2025 del 03/12/2025;
- con nota PG 223512/2025 del 16/12/2025 il SUAP ha trasmesso una richiesta di documentazione integrativa del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, sospendendo i termini del procedimento
- con nota PG 13153/2026 del 23/01/2026, il SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, presentata dall'Azienda Agricola in data 21/01/2026;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo con nota PG 22460/2026 del 05/02/2026, è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni, dell'Unione della Romagna faentina, funzionale all'adozione dell'AUA, per lo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi:

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

CONSIDERATO che l'**AZIENDA AGRICOLA RONTANA DI GUALBERTO RICCI CURBASTRO** ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, in data **24/02/2026**;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della **AZIENDA AGRICOLA RONTANA DI GUALBERTO RICCI CURBASTRO** (PIVA 03856670983), per l'esercizio dell'attività di produzione di uva e vino, da realizzare in comune di Brisighella, via Cavina n. 13, che sarà rilasciata dal SUAP competente;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est / n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Paola Ricci, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE L'AUA**, ai sensi del DPR n. 59/2013, a favore della **AZIENDA AGRICOLA RONTANA DI GUALBERTO RICCI CURBASTRO (PODERE DELLA MORA)** (PIVA 03856670983), avente sede legale in comune di Erbusco (BS), via Castello n.21, per l'esercizio dell'attività di **produzione di uva e vino svolta in comune di Brisighella, via Cavina n. 13**, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.1. Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute nell'allegato che costituisce parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- 3.2. **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale.
- 3.3. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
- 3.4. Costituisce modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- 3.5. DI DISPORRE che la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
- 3.6. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
4. **DI FARE SALVI I DIRITTI DI TERZI ED IN PARTICOLARE:**
 - 4.1. il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
 - 4.2. eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. **DI DARE ATTO** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. **DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. **DI TRASMETTERE** la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina, ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Brisighella, all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Ravenna, e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
8. **DI RENDERE NOTO che:**
 - 8.1. il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito

istituzionale di Arpae

- 8.2. ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- 8.3. avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA – AREA EST
Dott.ssa Tamara Mordenti

SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Condizioni

1. le acque da scaricare in acque superficiali sono acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici di un capannone agricolo dedicato alla produzione di uva e vino;
2. i servizi igienici presenti nel capannone agricolo sono dimensionati per 3 abitanti equivalenti, tuttavia sarà presente un solo addetto (proprietario);
3. le acque reflue domestiche nere derivanti dal wc presente nel capannone agricolo sono trattate in una fossa Imhoff con volume utile pari a 850 l (mod. Rototec NIME1000) e successivamente in un filtro batterico anaerobico con altezza della massa filtrante di 1,16 m e volume di 2,60 m³ (mod. Rototec NANE3200), prima dello scarico in acque superficiali (Fosso Cavedagna Podere); le acque saponate derivanti dai servizi igienici sono trattate in un degrassatore di dimensioni 60 x 60 x h 80 cm, prima della loro immissione nella linea delle acque nere a monte della fossa Imhoff;
4. i sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche derivanti dall'attività rispettano i criteri fissati dalla tabella B della DGR 1053/2003 e il loro dimensionamento rispetta i valori previsti dalla tabella A della delibera di cui sopra, in ragione del numero di abitanti equivalenti serviti (3 AE);
5. si prende atto che è presente una cisterna da 5 m³ adibita alla raccolta di acque reflue da cantine prodotte dalle operazioni di lavaggio e risciacquo delle attrezzature e dei macchinari utilizzati nelle diverse fasi della vinificazione, acque da utilizzare per la fertirrigazione. In merito, è stata presentata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 per attestare il possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 44, comma 4 del Regolamento Emilia-Romagna n.2/2024, in cui si autodichiara una *“produzione e utilizzazione di volumi non superiori a 1.000 m³/anno, corrispondenti a quantità totali di azoto entro 250 kg, per apporti massimi ad ettaro di 100 m³/anno”*.

Prescrizioni

- A. gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetti degrassatori, fossa Imhoff e filtro batterico, al fine di assicurare un corretto funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente, ed almeno 1 volta all'anno, da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'abitazione, a disposizione degli organi di vigilanza;
- B. la planimetria della rete fognaria Tavola denominata “Tav. S TER” del 13/01/2026”, costituisce parte integrante della presente AUA.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.